

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT LECCO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 905
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 04/05/2022 REGISTRATO IL 18/05/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000905

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: GHUFPP72M09F205M UGHI FILIPPO PAOLO
 ID. TELEMATICO: TNB22L000905000MD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	64,00
TOTALE	264,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 02982730133

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 PROT. 34277 DEL 17/05/2022 E AD INTEGRAZIONE PROT. 34277 DEL 18/05/2022 STATUTO
 PICCOLI IDILLI REG. B.I.

PICCOLI IDILLI APS

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"PICCOLI IDILLI APS"

Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 d'ora innanzi denominato per brevità Codice ETS

Art.2

SEDE

L'associazione ha sede in Merate (LC).

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modificazione dello Statuto.

Art.3

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4

SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo all'art.5 lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 lettera d) del suddetto Decreto Legislativo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 lettera l) del suddetto Decreto Legislativo;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r) del suddetto Decreto Legislativo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 lettera v) del suddetto Decreto Legislativo;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata lettera di cui all'art. 5 lettera z) del suddetto Decreto Legislativo;

Inoltre potrà anche

- collaborare con istituzioni pubbliche e private al fine di promuovere attività culturali, interculturali e multiculturali, formative, informative, ricreative ed artistiche volte a sviluppare la crescita culturale, sociale e civile sul territorio. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e formative sono potenziali settori di intervento dell'Associazione;

- l'Associazione ha la finalità prioritaria della promozione della danza e potrà produrre e promuovere spettacoli teatrali musicali ed eventi artistici in genere;

- collaborare con le istituzioni scolastiche attraverso attività complementari ed integrative all'iter formativo degli studenti e al processo di formazione dei docenti;

- favorire scambi e progetti di carattere internazionale atti a favorire gli scopi di cui sopra;

- gestire spazi che favoriscano le attività di cui sopra e scambi culturali in genere;

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Codice ETS anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo e di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.5

GLI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli del presente statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale lo stesso dovrà specificare le proprie complete generalità, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica. In base alle disposizioni della Legge 675/97 e successive modifiche ed integrazioni tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto dell' associato . Il diniego all'ammissione va motivato.

All' atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria nella riunione di discussione del bilancio, al rispetto del presente statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Gli associati si dividono in due categorie:

-Associati fondatori: ossia coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota associativa annuale

-Associati effettivi: ossia coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all' iscrizione ed al pagamento della quota associativa annuale

Il numero degli associati effettivi è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa entro dieci giorni dall'ammissione a socio deliberata dal Consiglio Direttivo..

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Le attività svolte dagli associati in favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini dell'Associazione stessa sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo come già precisato dall'Art. 4

Art.6

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in assemblea sei iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci come da articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato sino al raggiungimento della maggiore età dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

Art.7

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8

RECESSO - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'Associazione, senza oneri, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato

esercitato.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità e la conseguente esclusione verranno sancite dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio stesso qualora l'associato tenga o abbia tenuto comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o non abbia adempiuto ai doveri previsti dal presente statuto. La proposta di esclusione deve essere comunicata all'associato interessato a mezzo raccomandata A.R.

La comunicazione deve contenere le motivazioni della proposta di esclusione affinché l'associato interessato possa esporre le proprie ragioni all'assemblea degli associati. In ogni caso nelle ipotesi di esclusione dovrà essere garantito all'associato il diritto al contraddittorio e l'Assemblea dovrà motivare la propria decisione. Gli associati receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione spetta altresì agli eredi degli associati deceduti.

Art.9

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
- il Presidente Onorario, ove istituito.

Tutte le cariche dell'Associazione sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Resta salvo in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento della carica rivestita.

Art.10

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata con delibera dal Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a presidente dei convenuti dell'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché nell'ambito della Regione Lombardia.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri. I componenti del Consiglio durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati senza interruzione alcuna. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, contenente data, luogo, ora della riunione e l'ordine del giorno, da recapitare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e ha i seguenti compiti

- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammettere nuovi soci;
- determinare la quota annuale di associazione;
- proporre all'Assemblea eventuali provvedimenti di esclusione;

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione.

Art. 12

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri, se istituito, è composto da tre membri, scelti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

I Probiviri durano in carica 3 anni non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

Art.15

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sua attività:

- dalle quote e dai contributi versati dagli associati;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributo dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore dell'attività istituzionali statutariamente previste.

Art.16

BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° d i gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio da sottoporre, all'assemblea per l'approvazione entro la fine del successivo mese di aprile, salvo deroghe di Legge.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono approvati dall'assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.17

LIBRI SOCIALI

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto, a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al presidente di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

Art.18

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dei volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 dell'articolo legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art.19

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

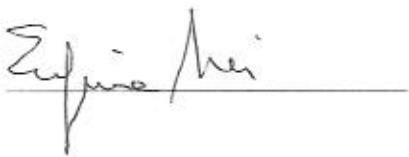
Art.20

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.

Per allegazione

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eugenio Mei', written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

PICCOLI IDILLI APS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

4 maggio 2022

L'anno 2022 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 20,00 nella "sala conferenze e per il tempo libero" situata presso il Centro Culturale dell' Associazione la Colombina a Casatenovo in Piazza Don Giovanni Sala, si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Piccoli Idilli APS con sede legale in Merate Via Cornaggia 15 Codice Fiscale 02982730133, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti i suoi associati.

Assume la Presidenza Filippo Paolo Ughi, Eugenia Neri viene nominata Segretaria.

Il Presidente dà atto che dei 36 soci iscritti e aventi diritto di voto sono presenti in proprio 15 associati e per delega 12 associati, per complessivi numero 27 associati su un totale di 36 soci iscritti e aventi diritto di voto. Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la miglior precisazione degli scopi e delle finalità dell'associazione per adeguamento alle norme e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo Settore con conseguente modifica degli art. 1 e 4 dello Statuto.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione della denominazione sociale ed enunciazione e ampliamento per miglior precisazione degli scopi e finalità dell'associazione
2. Approvazione modifiche statutarie secondo le disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Il Presidente dà atto che tutti gli associati dichiarano di aver ricevuto copia della bozza aggiornata dello Statuto e sono edotti delle modifiche che si sono rese necessarie.

Il Presidente, altresì, sottolinea che le modifiche allo Statuto, poste oggi all'attenzione degli associati, sono frutto di un'attenta analisi e di un lavoro di condivisione, pertanto invita l'assemblea ad approvarne il testo.

Udito quanto sopra, l'assemblea all'unanimità

delibera

a) di integrare la denominazione sociale aggiungendo l'acronimo APS, di precisare e ridefinire gli interessi generali perseguiti dall'Associazione e modificare conseguentemente gli art. 1 e 4 dello statuto

b) di approvare il nuovo testo dello statuto in esatta esecuzione e in adempimento a quanto prescritto dal Codice ETS

c) di allegare al presente verbale sotto la lettera **A** lo statuto nel suo testo aggiornato;

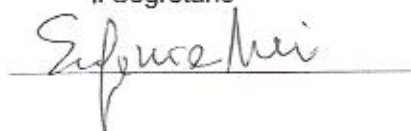
d) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del verbale della presente assemblea;

e) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e alle conseguenti comunicazioni al RUNTS.

Ai fini della registrazione, essendo l'Associazione Piccoli Idilli APS dotata della qualifica di APS e già iscritta al registro nazionale delle APS (ai sensi dell'Art. 7 della L. 383/2000) si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5, dell'art.104 comma 1 del D. lgs. n. 117/2017

Alle ore 22,30 avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente

